

essere necessarj ed utili alle rispettive Chiese e Diocesi.

### Articolo IX.

Si conserveranno i Capitoli delle Chiese Metropolitane, e Cattedrali, e similmente quelli delle Collegiate almeno più insigni, e tali Capitoli goderanno di una conveniente dotazione di Beni; similmente goderanno di una conveniente dotazione di Beni le Mense Arcivescovili, e Vescovili, li Seminarj, le Fabbriche delle Chiese Metropolitane, delle Cattedrali e Collegiate almeno più insigni, e le Parrocchie.

Tali dotazioni saranno stabilite dentro il più breve spazio di tempo di concerto fra la Santità Sua, ed il Presidente della Repubblica.

### Articolo X.

L'insegnamento, la disciplina, educazione, ed amministrazione dei Seminarj Vescovili sono soggetti all'autorità dei Vescovi rispettivi secondo le forme canoniche.

### Articolo XI.

I Conservatorj, gli Ospedali, le Fondazioni di Carità ed altri consimili Luoghi Pii in addietro governati da sole persone Ecclesia-